

ISTITUTO PER LA CERTIFICAZIONE ETICA ED AMBIENTALE

MODELLO ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE

EX D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231

PARTE GENERALE

I. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO: IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA SUA EVOLUZIONE

I. 1. Il superamento del principio *societas delinquere non potest* e la portata della nuova responsabilità amministrativa da reato

Il Decreto Legislativo n. 231 del 2001, recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”, è stato emanato in data 8.6.2001, in esecuzione della delega di cui all’art. 11 della Legge 29.9.2000 n. 300, ed è entrato in vigore il 4.7.2001. Il Legislatore ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche alle Convenzioni internazionali cui l’Italia ha già aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26.7.1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione del 26.5.1997 (anch’essa firmata a Bruxelles) sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri, e la Convenzione OCSE del 17.12.1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

* * *

Il Legislatore delegato, ponendo fine ad un acceso dibattito dottrinale, ha superato il principio secondo cui *societas delinquere non potest*, introducendo nell’ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti nell’ipotesi in cui alcune specifiche fattispecie di reato vengano commesse, nell’interesse o a vantaggio dell’Ente, da persone fisiche che rivestano funzione di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’Ente (si tratta dei c.d. soggetti in posizione apicale), ovvero da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (i c.d. soggetti in posizione subordinata).

Il Legislatore del 2001 ha così optato per la scelta del c.d. doppio binario sanzionatorio, per il quale saranno a chiamati a rispondere della commissione di uno dei reati puntualmente elencati dallo stesso Decreto Legislativo sia la persona fisica che l’ha commesso, sia la persona giuridica che ne ha tratto vantaggio o nel cui interesse è stato commesso il reato.

Ciò è reso evidente dall’art. 8 del D.Lgs. n. 231/2001 che, nello stabilire che l’ente risponde ugualmente del reato commesso, anche se a persona fisica che lo ha realizzato non è identificata, identificabile o imputabile, sancisce il c.d. principio dell’autonomia della responsabilità del soggetto collettivo.

Quanto alla natura della responsabilità dell'ente sancita dal Decreto, nonostante l'indicazione "responsabilità amministrativa" sia formalmente esatta, è ormai prevalente sia per gli accademici, sia per la giurisprudenza, soprattutto di legittimità, che trattasi sostanzialmente di una forma di responsabilità penale. Ciò soprattutto in ragione del fatto che l'intero *corpus normativo* del D.Lgs. n. 231/2001 si caratterizza per uno stampo eminentemente penalistico, come risulta evidente dalla necessaria previa commissione di un reato presupposto, dalla gravità delle sanzioni previste e dalle particolari modalità processuali di accertamento del reato e di riconoscimento della responsabilità dell'ente che sono stabilite nel Decreto.

* * *

Tale ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella sanzione di taluni illeciti penali gli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato, o nel cui interesse i reati siano stati commessi, prevedendo nei loro confronti sanzioni pecuniarie (particolarmente gravose) e temibili misure interdittive, quali la sospensione o la revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione o la revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi, sino all'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività nelle ipotesi più gravi.

Non tutti i reati commessi dai soggetti sopra indicati implicano una responsabilità amministrativa riconducibile all'Ente, atteso che sono individuate come rilevanti solo specifiche tipologie di reati tassativamente individuate dalla legge, e - salvo rari casi come quello dei delitti indicati dalla L. n. 146/2006 - compiutamente elencate agli artt. 24 e seguenti del D.Lgs. n. 231/2001.

Da rilevare, peraltro, che tale catalogo dei reati c.d. "presupposto" è in continua espansione, come appresso specificato.

Originariamente, il Decreto si riferiva ad una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e precisamente:

- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 *ter* c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, co 2° n. 1, c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.);
- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p., 321 c.p.);

- corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p., 321 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 *bis* c.p.);
- indebita percezione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea (art. 316 *ter* c.p.).

Successivamente, l'art. 6 della l. 23.11.2001 n. 409, recante “*Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro*”, ha inserito nell'ambito del Decreto l'art. 25 *bis*, che mira a punire il reato di “falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo”.

L'art. 3 del d. lgs. 11.4.2002 n. 61 ha introdotto, nell'ambito della nuova riforma del diritto societario, il nuovo art. 25 *ter* del Decreto, estendendo il regime di responsabilità degli Enti anche in relazione ai reati societari, così come configurati dallo stesso d. lgs. 11.04.2002 n. 61 (false comunicazioni sociali, false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, falso in prospetto, falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione, impedito controllo, indebita restituzione dei conferimenti, illegale ripartizione degli utili e delle riserve, illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, operazioni in pregiudizio dei creditori, formazione fittizia del capitale, indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, illecita influenza sull'assemblea, aggio, ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza).

Con la l. 14.1.2003 n. 7, è stato esteso il regime di punibilità degli Enti ai reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25 *quater* d. lgs. 231/01).

Con la l. 11.08.2003 n. 228 è stato introdotto l'art. 25 *quinquies* d. lgs. 231/01 con il quale la responsabilità degli Enti viene estesa alla commissione di delitti contro la personalità individuale previsti dalla sezione I del capo XII del libro II del codice penale (riduzione in schiavitù art. 600 c.p.; prostituzione minorile art. 600 *bis* c.p.; pornografia minorile art. 600 *ter* c.p.; detenzione di materiale pornografico art. 600 *quater* c.p.; iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione art. 600 *quinquies* c.p.; tratta e commercio di schiavi art. 601 c.p.; alienazione e acquisto di schiavi art. 602 c.p.).

La L. 18.04.2005, n. 62 (c.d. Legge Comunitaria 2004) e la L. 28.12.2005, n. 262 (c.d. Legge sul Risparmio) hanno esteso il novero dei reati la cui commissione può comportare, ove ne sussistano i presupposti oggettivi e soggettivi, la responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi del Decreto.

In particolare, la L. n. 62/2005 ha introdotto nel corpo del Decreto l'art. 25 *sexies* che prevede la punibilità dell'Ente nel cui interesse o vantaggio siano stati commessi i cosiddetti "market abuses" e precisamente i reati di:

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 T.U. della Finanza, di cui al D.Lgs. 24.2.1998 n. 58);
- manipolazione del mercato (art. 185 T.U. della Finanza).

La L. 262/2005 ha, inoltre, previsto all'art. 187 *quinquies* Testo Unico della Finanza una nuova forma di responsabilità dell'Ente conseguente alla commissione nel suo interesse o vantaggio (non di reati ma) degli illeciti amministrativi di:

- abuso di informazioni privilegiate (art. 185 bis T.U. della Finanza);
- manipolazione del mercato (art. 185 ter T.U. della Finanza).

La medesima L. 262/2005, oltre a modificare le norme e le sanzioni (raddoppiando queste ultime) contemplate dall'art. 25 *ter* d. lgs. 231/2001 in materia di reati societari, ha altresì previsto la responsabilità amministrativa degli enti in relazione al reato di omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 *bis* c.c.).

La L. 9.1.2006, n. 7 ha introdotto, nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli Enti, all'art. 25 *quater*, la nuova fattispecie di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 *bis* c.p.). La norma – evidentemente volta a scoraggiare pratiche di mutilazione poste in essere anche nel nostro Paese per motivi di carattere culturale o religioso – sanziona il fatto di chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi sessuali femminili o comunque una lesione degli stessi.

La L. 16.3.2006 n. 146, nel ratificare la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall'Assemblea Generale il 15.11.00 ed il 31.5.01 (c.d. Convenzione TOC), ha previsto la responsabilità degli Enti per i reati transnazionali di:

- associazione a delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione a delinquere di stampo mafioso (art. 416 *bis* c.p.);

- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* del T.U. del Decreto del Presidente della Repubblica del 23.1.1973 n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 T.U. del Decreto del Presidente della Repubblica del 9.10.1990 n. 309);
- riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.);
- illecito impiego di capitali (art. 648 *ter* c.p.);
- traffico di migranti (art. 12 co 3°, 3 *bis*, 3 *ter*, e 5 del T.U. di cui al D.Lgs. 25.7.98, n. 286);
- intralcio alla giustizia, nella forma dell'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'A.G. e del favoreggiamento personale (artt. 377 *bis* e 378 c.p.).

Si definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più d'uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione e controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più d'uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Il reato transnazionale non costituisce una nuova figura delittuosa introdotta nell'ordinamento italiano, ma rappresenta una qualifica suscettibile di essere applicata a qualsiasi reato già presente nel sistema penale, purché risponda ai requisiti di cui sopra. La stessa Convenzione TOC tuttavia ha imposto agli Stati firmatari di criminalizzare in modo diretto alcuni delitti (quelli specificatamente sopra individuati), più tipicamente transnazionali, al fine di evitare che il solo richiamo alla gravità della pena potesse consentire un'elusione delle pattuizioni convenzionali agli Stati che dovessero punire, nel proprio ordinamento interno, quegli stessi reati con pene inferiori.

La L. 3.8.2007 n. 123 del 2007 ha introdotto l'art. 25 *septies* il quale ha esteso la responsabilità dell'ente ai reati di lesioni colpose gravi e gravissime ed al reato di omicidio colposo commessi in violazione della normativa antinfortunistica. Insieme ai nuovi reati ambientali di natura contravvenzionale (quindi, puniti indifferentemente sia a titolo di dolo che di colpa) contemplati dal nuovo art. 25 *undecies* d. lgs. 231/2001 (inserito dal d. lgs. 121/2011), si tratta degli unici reati commessi a titolo di colpa che possono fondare la responsabilità dell'Ente, con ciò

determinando problemi di coordinamento con i requisiti dell'interesse e del vantaggio per l'Ente che devono caratterizzare l'azione criminosa per aversi responsabilità ai sensi del Decreto.

Il D. Lgs. 21.11.2007, n. 231 ha introdotto l'art. 25 *octies*, il quale ha esteso la responsabilità dell'Ente ai reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita.

Per mezzo della L. 18.03.2008, n. 48 si è poi introdotto l'art. 24 *bis* il quale ha allargato le maglie dei reati presupposto ai delitti informatici e al trattamento illecito di dati. Nello specifico sono stati introdotti i reati di:

- falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (art. 491 *bis* c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinquies* c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinquies* c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinquies* c.p.).

La L. 15.7.2009, n. 94 ha introdotto l'art. 24 *ter* e con esso i delitti di criminalità organizzata:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);

- associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs. 27.7.1998 n. 286 (art. 416, co. 6, c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416 *bis* c.p.);
- delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 *bis* c.p. per le associazioni di tipo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, Decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309);
- sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), n. 5), c.p.p.).

La L. 23.7.2009, n. 99 ha disposto la modifica dell'art. 25 *bis*, co. 1 e l'introduzione dell'art. 25 *novies*. Segnatamente, quest'ultimo ha introdotto i seguenti reati:

- utilizzo dei programmi di *file sharing* per uso personale (art. 171 lett. a *bis*) L. 22.4.1941, n. 633);
- reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore e la reputazione (art. 171, co. 3, L. n. 633/41);
- tutela penale del *software* e delle banche dati (art. 171 *bis* L. n. 633/1941);
- tutela penale delle opere audiovisive o letterarie (art. 171 *ter* L. n. 633/1941);
- responsabilità relative ai supporti (art. 171 *septies* L.n. 633/1941);
- trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171 *octies* l. 633/1941).

L'art. 25 *bis* ha introdotto invece i seguenti reati:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 *bis* c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);

- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.).

La L. 3.8.2009, n. 116 ha introdotto l'art. 25 *novies* (poi divenuto art. 25 *decies*, a seguito della modifica apportata dall'art. 2 d. lgs. 7.7.2011 n. 121) che ha esteso la punibilità degli enti anche in caso di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.).

L'art. 2, D.Lgs. 7.7.2011, n. 121 ha inserito altresì l'art. 25 *undecies*, D.Lgs. 231/2001 con il quale sono stati introdotti nella Parte Speciale del Decreto i reati in materia ambientale, e segnatamente:

- il reato previsto dall'art. 727-*bis* c.p., introdotto nel codice dall'art. 1, D.Lgs. 121/2011 (uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette);
- il reato previsto dall'art. 733-*bis* c.p., introdotto nel codice dall'art. 1, D.Lgs. 121/2011 (distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto);
- i reati previsti dai commi 2 e 3 (rispettivamente, scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e scarico delle medesime sostanze in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione), 5, periodo primo e secondo (scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari), 11 (violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo) e 13 (scarico in mare da parte di navi e aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento) dell'art. 137, D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 (T.U. ambientale);
- i reati previsti dai commi 1 lett. *a* e *b* (raccolta, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione), 3, primo e secondo periodo (realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata), 4 (inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti), 5 (miscelazione non consentita di rifiuti) e 6 (deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi) dell'art. 256, D.Lgs. n. 152/2006;

- i reati previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 257, D.Lgs. n. 152/2006 (inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti);
- i reati previsti dal comma 4, secondo periodo, dell'art. 258 e dai commi 6 e 7 dell'art. 260-*bis*, D.Lgs. n. 152/2006 (predisposizione o uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti);
- il reato previsto dal comma 1 dell'art. 259, D.Lgs. n. 152/2006 (traffico illecito di rifiuti);
- il reato previsto dall'art. 260, D.Lgs. n. 152/2006 (attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti);
- il reato previsto dal comma 5 dell'art. 279 D.Lgs. 152/2006 (inquinamento atmosferico);
- i reati previsti dall'art. 1, comma 1 e 2, e dall'art. 2, commi 1 e 2, della l. 7.2.1992 n. 150 (importazione, esportazione, trasporto e uso illecito di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente);
- il reato previsto dall'art. 6, comma 4, l. 150/1992 (illecita detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute o l'incolumità pubblica);
- il reato previsto dall'art. 3-*bis* l. 150/1992 (falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze e uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali);
- il reato previsto dal comma 6 dell'art. 3 l. 28.12.1993 n. 549 (violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono);
- i reati previsti dagli artt. 8 (inquinamento doloso) e 9 (inquinamento colposo) del d. lgs. 29.12.2007 n. 202 (che dà attuazione alla direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi).

L'art. 2 del D.Lgs. 16.07.2012 n. 109 ha introdotto l'art. 25 *duodecies* d. lgs. 231/2001 che prevede tra i reati presupposto l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

La L. 6.11.2012, n. 190, ha esteso la responsabilità da reato degli Enti anche ai reati di induzione indebita a dare o promettere utilità e di corruzione tra privati, contemplandoli rispettivamente agli artt. 25, comma 3 e 25 *ter*, comma 1 lettera *s-bis* del decreto.

Il D.Lgs. 4.3.2014 n. 39 ha inserito tra i reati presupposto quello di adescamento di minorenni, ora espressamente richiamato dall'art. 25 *quinquies* comma 1 lettera c) del Decreto n. 231/01.

Con l'art. 3 comma 5 L. n. 186/2014 è stato modificato l'art. 25 *octies* estendendo la responsabilità degli enti alla nuova fattispecie di autoriciclaggio di cui all'art. 648 *ter*.1 c.p.

L'art. 1 comma 8, L. n. 68/2015 ha modificato l'art. 25 *undecies*, estendendo il catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti con riferimento ai seguenti reati ambientali: inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.); disastro ambientale (art. 452 *quater* c.p.); inquinamento ambientale e disastro ambientale colposi (art. 452 *quinquies* c.p.); associazione a delinquere (comune e mafiosa) con l'aggravante ambientale (art. 452 *octies* c.p.); traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 *sexies* c.p.).

Per completezza si ricorda che l'art. 23 del Decreto punisce l'inosservanza delle sanzioni interdittive, che si realizza qualora all'Ente sia stata applicata, ai sensi del Decreto medesimo, una sanzione o una misura cautelare interdittiva e, nonostante ciò, lo stesso trasgredisca agli obblighi o ai divieti ad esse inerenti.

I. 2. Le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001

Le sanzioni amministrative previste dalla legge a carico dell'Ente in conseguenza della commissione o tentata commissione degli specifici reati sopra menzionati a mente dell'art. 9 si distinguono in:

1. sanzioni pecuniarie;
2. sanzioni interdittive;
3. confisca;
4. pubblicazione della sentenza.

Da un punto di vista generale, è opportuno precisare che l'accertamento della responsabilità dell'Ente, nonché la determinazione dell'*an* e del *quantum* della sanzione, sono attribuiti al Giudice penale competente per il procedimento relativo ai reati dai quali dipende la responsabilità amministrativa (art. 36, D.Lgs. n. 231/2001).

L'Ente è ritenuto responsabile dei reati individuati dagli artt. 24 ss. anche se questi siano realizzati nelle forme del tentativo. In tali casi però le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà (art. 26, comma 1, D.Lgs. n. 231/2001).

L'Ente non risponde quando volontariamente impedisca il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001).

1. Le sanzioni pecuniarie.

Le sanzioni pecuniarie trovano regolamentazione negli artt. 10, 11 e 12 del Decreto e si applicano in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell'Ente. Le sanzioni pecuniarie vengono

applicate per quote, in numero non inferiore a 100 e non superiore a 1000, mentre l'importo di ciascuna quota va da un minimo di 258,23 € a un massimo di 1.549,37 €. Il Giudice determina il numero delle quote sulla base degli indici individuati dal primo comma dell'art. 11, mentre l'importo delle quote è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente coinvolto.

2. Le sanzioni interdittive.

Le sanzioni interdittive, individuate dal comma II dell'art. 9 del Decreto ed irrogabili nelle sole ipotesi tassativamente previste e solo per alcuni reati, sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Come per le sanzioni pecuniarie, il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono determinate dal Giudice penale che conosce del processo per i reati commessi dalle persone fisiche, tenendo conto dei fattori meglio specificati dall'art. 14 del Decreto. In ogni caso, le sanzioni interdittive hanno una durata minima di 3 mesi e massima di 2 anni (art. 13, comma 3, D.Lgs. n. 231/2001).

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 231/2001, le sanzioni interdittive possono essere applicate all'Ente all'esito del giudizio, accertata la colpevolezza dello stesso, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative (art. 13, comma 1 lett. *a*, D.Lgs. n. 231/2001);
- in caso di reiterazione degli illeciti (art. 13, comma 1 lett. *b*, D.Lgs. n. 231/2001).

In virtù dell'art. 45 D.Lgs. n. 231/2001, le sanzioni interdittive possono essere applicate in via cautelare qualora sussistano gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi siano fondati e specifici elementi che

fanno ritenere concreto il pericolo di commissione di reati della stessa indole di quello per cui si procede.

a) La confisca.

La confisca del prezzo o del profitto del reato è una sanzione obbligatoria che consegue all'eventuale sentenza di condanna (art. 19, D.Lgs. n. 231/2001).

b) La pubblicazione della sentenza.

La pubblicazione della sentenza è una sanzione eventuale e presuppone l'applicazione di una sanzione interdittiva (art. 18, D.Lgs. n. 231/2001).

I. 3. Gli autori del reato presupposto.-

Ai sensi dell'art. 5, D.Lgs. n. 231/2001, l'Ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da *“persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente e di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell'ente stesso”* (c.d. soggetti in posizione apicale o 'apicali'; art. 5, co 1, lett. a), D.Lgs. n. 231/2001);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale (c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione, art. 5, co 1, lett. b), D.Lgs. n. 231/2001).

L'Ente non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, co 2, D.Lgs. n. 231/2001), se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

I. 4. L'interesse o il vantaggio per l'Ente

La responsabilità dell'Ente sorge soltanto in occasione della realizzazione di determinati tipi di reato da parte di soggetti legati a vario titolo all'ente medesimo e solo nelle ipotesi che la condotta illecita sia stata realizzata nell' "interesse o a vantaggio" di esso: non soltanto, quindi, allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno per l'ente, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto-reato trovi ragione nell'interesse dell'ente.

La Relazione governativa che accompagna il Decreto chiarisce che il richiamo all'interesse dell'ente caratterizza *«in senso marcatamente soggettivo la condotta [...] della persona fisica»* e si

“accontenta” di una verifica *ex ante*. Viceversa, il vantaggio, che può essere tratto dall’Ente anche quando l’autore del fatto non abbia agito nel suo interesse, richiede sempre una verifica *ex post*.

I. 5. L’adozione e l’attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale esimente della responsabilità amministrativa da reato

Il Legislatore riconosce, agli artt. 6 e 7 del Decreto, forme specifiche di esonero della responsabilità amministrativa dell’Ente.

In particolare l’art. 6, co.1, del Decreto prevede che, qualora il reato sia commesso dagli apicali, l’ente non risponde se prova che:

- a. l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b. il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c. le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla lett. b).

Il contenuto dei Modelli è individuato dallo stesso art. 6, il quale, al co. 2, prevede che essi devono rispondere alle seguenti esigenze”:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”.

Qualora, invece, il reato sia commesso da soggetti in posizione subalterna, l'ente risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza (art. 7, co.1, D.Lgs. n. 231/2001). In ogni caso, si presume *iuris et de iure* l'osservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (art. 7, co. 2, D.Lgs. n. 231/2001).

I successivi commi 3 e 4 dell'art. 7, D.Lgs. n. 231/2001 introducono due principi che, sebbene siano collocati nell'ambito della norma sopra rammentata, appaiono rilevanti e decisivi ai fini dell'esonero della responsabilità dell'Ente per entrambe le ipotesi di reato di cui all'art. 5 lettere *a)* e *b)*. Segnatamente è previsto che:

- il Modello deve prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire tempestivamente situazioni di rischio, tenendo in considerazione il tipo di attività svolta nonché la natura e la dimensione dell'organizzazione;
- l'efficace attuazione del Modello richiede una verifica periodica e la modifica dello stesso qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti nell'organizzazione; assume rilevanza altresì l'esistenza di un idoneo sistema disciplinare (condizione già prevista dalla lettera *e)* *sub* art. 6 co. 2).

Sotto un profilo formale, l'adozione e l'efficace attuazione di un Modello non costituisce un obbligo, ma unicamente un onere per gli Enti i quali, invero, potranno anche decidere di non conformarsi al disposto del Decreto senza incorrere per ciò solo in alcuna sanzione.

Tuttavia, l'adozione e l'efficace attuazione di un Modello idoneo è per gli Enti un presupposto irrinunciabile per poter beneficiare dell'esimente prevista dal Legislatore.

È importante, inoltre, considerare che il Modello non è da intendersi quale strumento statico, ma deve essere considerato, di converso, un apparato dinamico che permette all'Ente di eliminare, attraverso una corretta e mirata implementazione dello stesso nel corso del tempo, eventuali mancanze che, al momento della sua creazione, non era possibile individuare.

II. LE LINEE GUIDA ELABORATE DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

In forza di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 6 del Decreto, i Modelli possono essere adottati sulla base dei codici di comportamento redatti dalle Associazioni di Categoria rappresentative degli Enti, comunicati al Ministero di Giustizia, il quale ultimo, se del caso, può formulare osservazioni.

La prima Associazione a redigere un documento di indirizzo per la costruzione dei Modelli è stata CONFINDUSTRIA la quale, nel marzo 2002, ha emanato delle Linee Guida, poi parzialmente modificate e aggiornate nel 2004. Entrambe le versioni delle Linee Guida di CONFINDUSTRIA sono state giudicate dal Ministero di Giustizia *adeguate al raggiungimento dello scopo fissato* (con riferimento alle Linee Guida del 2002 si rimanda alla 'Nota del Ministero della Giustizia' del 4.12.03 e con riferimento agli aggiornamenti del 2004 alla 'Nota del Ministero della Giustizia' del 28.6.04). Un aggiornamento è avvenuto il 31.3.08.

A seguito dell'introduzione tra i reati previsti dal Decreto dell'omicidio colposo *ex art. 589 c.p.* e di lesioni gravi o gravissime *ex art. 590 c.p.* commessi in violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, CONFINDUSTRIA ha integrato le Linee Guida prevedendo una distinzione tra sistemi di controllo per reati dolosi e colposi.

Da ultimo, Confindustria ha provveduto ad aggiornare le Linee Guida nel marzo 2014. La nuova versione adegua il precedente testo del 2008 alle novità legislative, giurisprudenziali e della prassi applicativa nel frattempo intervenute. In particolare, le principali modifiche ed integrazioni della Parte generale riguardano: il nuovo capitolo sui lineamenti della responsabilità da reato e la tabella di sintesi dei reati presupposto; il sistema disciplinare e i meccanismi sanzionatori; l'organismo di vigilanza, con particolare riferimento alla sua composizione; il fenomeno dei gruppi di imprese. La Parte speciale, dedicata all'approfondimento dei reati presupposto attraverso appositi *case study*, è stata oggetto di una consistente rivisitazione, volta non solo a trattare le nuove fattispecie di reato presupposto, ma anche ad introdurre un innovativo metodo di analisi schematico. Il documento è stato sottoposto al vaglio del Ministero della Giustizia che il 21 luglio 2014 ne ha comunicato l'approvazione definitiva.

Il sistema dei controlli aziendali per essere efficace deve essere informato ai principi di:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione dei poteri e dei ruoli;
- documentazione dei controlli;

- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice Etico e delle procedure previste dal Modello;
- autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione dell'Organismo di Vigilanza.

Per rendere effettivo tale sistema di prevenzione è necessario istituire un sistema sanzionatorio disciplinare, applicabile sia agli amministratori, che al personale dipendente, che ai collaboratori esterni, in grado di svolgere una funzione deterrente contro le violazioni delle prescrizioni aziendali.

III. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELL'ISTITUTO PER LA CERTIFICAZIONE ETICA E AMBIENTALE (ICEA)

III. 1. L'Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale

L'Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale ha forma giuridica di consorzio e svolge attività di controllo e certificazione di un numero considerevole di imprese, pari circa a 14.500.

ICEA lavora sulla base di vari schemi di certificazione.

Alcuni di essi (la grande parte) sono accreditati da ACCREDIA, l'Ente unico nazionale di accreditamento designato a tale scopo dal Governo italiano il 22 dicembre 2009. Altri schemi di certificazione sono accreditati da enti stranieri, ed altri ancora, pur senza accreditamento, rispondono al bisogno delle imprese di avere una certificazione di natura etica e ambientale su base esclusivamente volontaria.

Il rapporto che lega ICEA ad ACCREDIA è fondamentale per la vita del Consorzio. Infatti è solo soddisfacendo i rigorosi requisiti e mantenendo gli standard elevati richiesti dall'ente di accreditamento, che l'Istituto può continuare a svolgere la principale delle attività certificative da esso fornite, ovvero quella del biologico.

Tale adeguatezza viene valutata da ACCREDIA tramite una particolare procedura tesa a verificare la conformità di ICEA nello svolgimento dei propri incarichi certificativi ai quattro parametri dell'imparzialità, della competenza, della trasparenza e della riservatezza.

A ciò deve aggiungersi l'ulteriore sottoposizione del Consorzio e delle sue attività alla vigilanza ministeriale ad opera del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, che può procedere in ogni momento ad accessi e a controlli a campione.

Le certificazioni fornite da ICEA si riferiscono a diversi prodotti di altrettanto diversi settori produttivi: food, cosmesi e detergenza, tessile, turismo sostenibile, paesaggi urbani, edilizia, prodotti riciclati, responsabilità sociale, biocarburanti e bioliquidi. Per una più approfondita valutazione di ognuno di tali ambiti si rimanda al sito <http://www.icea.info/it/>.

Per la natura dell'attività che svolge, oltre che per vocazione aziendale, ICEA si attiene, oltre che alle norme che regolano il settore, ai principi di terzietà, imparzialità e trasparenza.

L'attività di ICEA è costituita, infatti, da un controllo cui volontariamente le aziende si sottopongono, per ottenere successivamente una certificazione secondo lo schema prescelto. E' evidente, dunque, che promanando l'attività di ICEA sostanzialmente da pubblici poteri ed estrinsecandosi nel rilascio di attestazioni di qualità delle imprese controllate, l'indipendenza e l'obiettività sono le direttrici cui necessariamente si conforma l'agire del consorzio e che, come si vedrà di seguito, informano anche la struttura dell'ente.

ICEA svolge la sua attività in Italia e in altri 27 paesi. ICEA ha sedi in Italia, a Bologna, in Croazia, Messico, Ecuador, Romania, Grecia e Turchia.

Per tutto quanto attiene l'esecuzione delle attività di ICEA si fa rimando al Manuale qualità, ed. 03 revisionata il 30.9.2014 ove sono contenute le procedure da seguire per l'espletamento di ogni attività.

III. 2. Le ragioni di adeguamento di ICEA alle previsioni del Decreto Legislativo n. 231/2001

ICEA ha ben presto colto lo spirito della normativa in questione, ha sentito l'esigenza di implementare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione delle attività aziendali a tutela della posizione e dell'immagine del Consorzio, delle aspettative dei dipendenti e dei terzi, ed ha quindi ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'attuazione del Modello di organizzazione e gestione previsto dal Decreto Legislativo n. 231/2001.

In particolare, ICEA è pervenuta a tale decisione a seguito di uno studio tecnico di fattibilità commissionato nell'aprile del 2015, da cui sostanzialmente è emerso che le qualità del modello vanno al di là dell'efficacia esimente che questo assume nel sistema delineato dalla norma e della sua capacità di prevenire il rischio reato e, dunque, l'attribuzione della responsabilità propria

dell'ente. Si tratta di uno strumento utile per ottimizzare la gestione complessiva, che permette di agire sulla prevenzione dell'illecito, consentendo in molti casi un vantaggio anche in termini di produttività.

ICEA ha inteso il Modello, dunque, come uno strumento in grado di diffondere - in tutti i settori e a tutti i livelli - la consapevolezza dei rischi che si corrono nello svolgimento delle proprie attività e, contemporaneamente, un modo per migliorare la vita dell'ente intervenendo su tutti gli aspetti problematici.

Sotto il profilo criminal-preventivo, poi, l'adozione del Modello consente di monitorare tutti i livelli aziendali al fine di prevenire i rischi a cui sono connesse responsabilità proprie, non soltanto dei soggetti apicali, ma anche di quelli sottoposti all'altrui vigilanza. Una tale impostazione - nella quale tutti, e per le proprie competenze, sono responsabili dei singoli anelli della catena produttiva - comporta una valorizzazione delle posizioni di ciascuno, per il raggiungimento degli obiettivi strategici e per la prevenzione di eventi che avrebbero effetti negativi sull'azienda nella loro accezione più ampia.

L'adozione del Modello è, quindi, *in primis*, interesse dei soci, che hanno la possibilità di auto-regolamentare la struttura dell'impresa per contenere al minimo le possibilità di commissione dei reati, ma anche degli amministratori, che godono di uno strumento di regolamentazione delle attività e delle conseguenti responsabilità.

In conclusione ICEA ha ritenuto che con l'adozione del Modello potesse essere validamente perseguito il fine di rafforzare la propria struttura organizzativa con la contestuale eliminazione delle eventuali carenze che avrebbero potuto consentire la commissione di illeciti. Allo stesso modo ha creduto che l'adozione di un Modello organizzativo potesse costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto o comunque presso il Consorzio affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari tali da prevenire il rischio della commissione dei reati contemplati dal Decreto.

Così operando, il Consorzio ha inteso pienamente conformarsi al D.Lgs. n. 231/01 che suggerisce espressamente l'adozione, benché non obbligatoria, del Modello previsto dall'art. 6.

I lavori di redazione del Modello organizzativo sono stati avviati nel settembre 2015. In particolare, a partire da tale data è stato formato un Gruppo di Lavoro, costituito dalle risorse aziendali a ciò qualificate e da uno Studio Legale, affinché venissero avviate le attività di *risk mapping* e *risk assessment* necessarie al fine di addivenire ad una corretta costruzione del Modello.

III. 3. I Lavori preparatori alla redazione del modello organizzativo. La metodologia seguita per l'individuazione delle c.d. "aree a rischio"

ICEA ha quindi inteso procedere alla formalizzazione del Modello Organizzativo, previa esecuzione di un'analisi dell'intera struttura organizzativa aziendale e del proprio sistema di controlli interni, onde verificarne l'adeguatezza rispetto ai fini di prevenzione dei reati rilevanti.

E' stato a tal fine formato il Gruppo di Lavoro sopra richiamato, affinché procedesse all'attività di *risk mapping* e di *risk assessment* svolta attraverso l'esame della documentazione aziendale (*step 1*) nonché mediante l'esecuzione di varie interviste a soggetti che rivestono ruoli chiave per la vita dell'Ente. (*step 2*).

Si è, dunque, proceduto all'analisi delle principali attività svolte da ICEA, con particolare riguardo a quelle inerenti l'attività di certificazione biologica degli alimenti svolta in regime di concessione da parte di ACCREDIA, che costituisce il vero e proprio *core business* del Consorzio.

Sono state effettuate varie interviste al Presidente, al Direttore Generale e al Responsabile Assicurazione della Qualità.

Quanto alla documentazione, si è proceduto all'analisi di tutta la documentazione aziendale rilevante e, con particolare riguardo, ai seguenti atti e documenti:

- Statuto;
- Manuale operativo (che costituisce il principale documento di riferimento per il funzionamento di tutto il complesso aziendale);
- Procedure aziendali;
- Autorizzazione MIPAAF allo svolgimento attività di controllo sul metodo di produzione biologico;
- Certificato di accreditamento ACCREDIA;
- Raccomandazioni di ACCREDIA per la riduzione dei rischi intrinseci nell'attività certificativa.
- Convenzioni dei servizi territoriali;
- Regolamenti interni (per la certificazione BIO U.E., di funzionamento del CCERT, di funzionamento del CUR e per la nomina dei componenti del CSI);
- Modello di contratto per la certificazione;

- Modelli dei certificati di conformità emessi dall'Istituto;
- Modello di scheda di ispezione;
- Modello di verbale di verifica ispettiva;
- Modello di contratto con i componenti del CCERT;
- Modello di contratto con le SOT;
- Modello di impegno alla confidenzialità;
- Modello di dichiarazione sul conflitto di interessi.

All'esito di tale lavoro, si è provveduto a compiere una completa disamina della governance aziendale nonché all'individuazione (i) delle "aree a rischio reato" (ovvero di quei settori del Consorzio e/o processi aziendali rispetto a cui è stato ritenuto sussistente il rischio di commissione di una certa tipologia di reati tra quelli che fondano la responsabilità dell'ente ai sensi del Decreto), nonché (ii) per alcune di tali aree a rischio, delle principali c.d. "aree strumentali" (ossia le aree che gestiscono strumenti di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi che possono supportare la commissione di reati nelle aree a rischio).

Quindi, per esclusione, sono state individuate quelle aree di attività aziendali non interessate dal rischio reato.

La selezione sopra riportata è stata effettuata con la attiva collaborazione dei vertici e dei dipendenti aziendali, ai quali si è richiesto, in sede di interviste, di avviare un'autoanalisi delle possibili aree a rischio nell'ambito delle attività svolte da ciascuno di essi e di compiere una verifica delle procedure interne esistenti nelle aree individuate.

Identificate tali aree e tali attività, il Gruppo di Lavoro ha altresì compiuto in via autonoma la rilevazione e l'analisi dei controlli aziendali – verificando il Sistema Organizzativo, il Sistema di attribuzione di Procure e Deleghe, il Sistema di Controllo di Gestione, nonché l'apparato di procedure esistenti e ritenute rilevanti ai fini dell'analisi (c.d. fase *as is analysis*) – nonché la successiva identificazione dei punti di miglioramento, con la formulazione di appositi suggerimenti, nonché dei piani d'azione per l'implementazione dei principi di controllo (c.d. *gap analysis*). All'esito di tutta la complessa attività svolta sono stati individuati i necessari interventi di adeguamento.

In particolare, le verifiche svolte hanno riguardato le seguenti componenti del sistema di controllo preventivo:

- sistema organizzativo → la verifica dell'adeguatezza del sistema organizzativo è stata effettuata sulla base della formalizzazione del sistema, della chiara definizione delle responsabilità attribuite e delle linee di dipendenza gerarchica, dell'esistenza della contrapposizione di funzioni, della corrispondenza tra le attività effettivamente svolte e quanto previsto dal Manuale;
- procedure operative → l'attenzione è stata dapprima rivolta all'analisi delle numerose procedure formalizzate nel Manuale per regolamentare le attività svolte dalle strutture nelle aree a rischio, tenendo conto non solo delle fasi negoziali, ma anche di quelle di istruzione e formazione delle decisioni aziendali. Si è tenuto altresì conto della ricostruzione della prassi operativa al fine di individuare le fasi procedurali e i punti di controllo da inserire e/o migliorare;
- sistema autorizzativo → l'analisi ha riguardato l'esistenza di poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate e/o concretamente svolte alla luce dell'organigramma aziendale;
- sistema di controllo di gestione → in tale ambito si è analizzato il sistema di controllo di gestione vigente in seno a ICEA, i soggetti coinvolti nel processo e la capacità del sistema di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;
- principi etici formalizzati → in tale ambito si è provveduto ad una formalizzazione, ancor più chiara e compiuta, dei principi etici di ICEA;

Sulla base di tali criteri, tanto con riferimento al sistema di controllo preventivo, quanto con riferimento agli altri elementi del sistema di controllo (procedure operative, principi etici, formazione del personale, sistema disciplinare) sono state avviate le azioni migliorative ritenute necessarie.

III. 4. La struttura del Modello di ICEA

Il Modello di organizzazione e gestione adottato da ICEA è costituito da una Parte Generale e da una Parte Speciale.

Nella Parte Generale, dopo avere effettuato una breve quanto necessaria illustrazione della *ratio* e dei principi del Decreto, sono compendiate i protocolli che compongono il Modello:

- il sistema organizzativo;

- il sistema autorizzativo di procure e deleghe;
- le procedure operative;
- il sistema di controllo di gestione;
- il Codice Etico di ICEA;
- il Sistema Disciplinare;
- lo Statuto dell'Organismo di Vigilanza;
- la comunicazione e la formazione del personale sul Modello.

La Parte Speciale contiene la vera e propria mappatura delle aree a rischio di reato.

Nell'ambito della Parte Speciale, per ciascuna sezione, sono state indicate:

- le aree ritenute a rischio di reato;
- le funzioni e/o i servizi e/o gli uffici aziendali che operano nell'ambito delle aree a rischio reato o delle attività sensibili;
- le attività sensibili;
- i reati astrattamente perpetrabili;
- gli esempi di possibili modalità di realizzazione del reato e relative finalità;
- la tipologia dei controlli chiave ritenuti necessari con riferimento a ciascuna attività a rischio e strumentale. L'individuazione dei controlli necessari per garantire l'attuazione dei principi codificati nel D.Lgs. 231/01 è avvenuta: 1) attraverso la concreta analisi della realtà aziendale, intesa quale indagine volta a capire le procedure sottese al meccanismo di formazione della volontà del Consorzio con riferimento a ciascun processo decisionale sensibile o strumentale posto in essere; 2) attraverso l'implementazione delle procedure, già esistenti in seno all'Istituto, ritenuta necessaria per garantire il rispetto dei principi della trasparenza, della segregazione delle funzioni, dei meccanismi di flusso verso l'OdV;
- il sistema autorizzativo e di segregazione delle funzioni;
- i principi di comportamento da rispettare al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati (indicati richiamando i singoli paragrafi del Codice Etico);
- i compiti spettanti all'OdV al fine di prevenire il pericolo di commissione dei reati. In particolare sono stati codificati i flussi informativi verso l'OdV la cui attuazione è stata

garantita attraverso l'individuazione di un *Key Officer* per ciascun'area a rischio e strumentale cui spetta il compito di trasmettere all'OdV *report* standardizzati.

IV. IL MODELLO DI *GOVERNANCE* ED IL SISTEMA ORGANIZZATIVO DI ICEA

Il modello di *Governance* di ICEA e, in generale, tutto il sistema organizzativo, è interamente strutturato in modo da assicurare al Consorzio l'attuazione delle strategie ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

La struttura di ICEA, infatti, è stata creata tenendo conto della natura consortile dell'Ente e delle sue origini, che hanno visto la presenza di più associazioni ed enti operanti nel campo delle attività connesse con lo sviluppo durevole, etico e compatibile con l'ambiente, riunite per fornire un servizio di certificazione senza scopo di lucro. Alla luce di questi presupposti ICEA si è dotata di una organizzazione tale da garantire la massima efficienza ed efficacia operativa.

IV. 1. Il sistema di amministrazione e controllo di ICEA.

Alla luce della peculiarità della propria struttura organizzativa e delle attività svolte, ICEA ha optato per il seguente sistema di amministrazione e controllo: da un lato, l'amministrazione è affidata al Consiglio di Amministrazione; dall'altro, il Collegio Sindacale svolge le funzioni di controllo. E' previsto che il controllo contabile venga affidato a una società di revisione o al Collegio sindacale.

Il sistema di *corporate governance* di ICEA risulta pertanto così articolato:

- **l'Assemblea dei soci** è competente a deliberare, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie alla stessa riservate dalla Legge o dallo Statuto;
- il **Consiglio di Amministrazione (CdA)**: il CdA è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che lo stesso ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi consortili, esclusi soltanto quelli che la Legge e lo Statuto riservano all'Assemblea dei soci. Al CdA risulta, quindi, conferito – tra gli altri – il potere di definire gli indirizzi strategici del Consorzio e di verificarne l'esistenza e l'efficienza dell'assetto organizzativo e amministrativo. Al momento dell'adozione del Modello sono sette i consiglieri in carica tra cui il Presidente e il Vice Presidente;

- il **Presidente del Consiglio di Amministrazione** è anche il **Presidente del Consorzio**: ha in via esclusiva la rappresentanza legale dell'Istituto e:
 - Convoca e presiede l'assemblea dei consorziati;
 - Esegue le delibere del CdA;
 - In casi d'urgenza compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria gestione necessari al raggiungimento dello scopo del Consorzio;
 - Può riscuotere per conto del Consorzio pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo rilasciandone quietanza e liberatoria;
 - Può aprire libretti di deposito c/c bancari e postali e chiedere gli affidamenti necessari per l'ordinaria gestione finanziaria del Consorzio;
 - Può nominare avvocati e procuratori;
 - Previa autorizzazione del CdA può delegare i propri poteri al Vice Presidente, a un altro membro del Consiglio o al Direttore

Al **Presidente** è attribuita la qualifica di **Datore di Lavoro** ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. b) del D. Lgs. 81/2008;

- il **Collegio Sindacale**, composto da tre membri effettivi e due membri supplenti, ha il compito di vigilanza:
 - sull'osservanza della legge e dello statuto;
 - sull'osservanza dei regolamenti e delle deliberazioni sociali;
 - sul rispetto dei principi della corretta amministrazione;
 - sull'adeguatezza della struttura organizzativa, amministrativa e contabile del Consorzio.

IV. 2. L'assetto organizzativo di ICEA

La struttura organizzativa di ICEA è orientata a garantire, da un lato, la separazione di compiti, ruoli e responsabilità tra le funzioni operative e quelle di controllo, dall'altro, la massima efficienza possibile. In particolare ed in ragione delle caratteristiche di imparzialità e trasparenza proprie dell'attività certificativa, il sistema mira ad una completa segregazione delle funzioni e

delle attività relative alle procedure per l'emissione dei certificati da quelle necessarie per la gestione e l'amministrazione del Consorzio.

Quanto alla gestione e all'amministrazione del Consorzio la struttura organizzativa aziendale è articolata nelle seguenti funzioni:

- Direzione;
- Comitato Salvaguardia Imparzialità (ex ISO/IEC 17065/2012);
- Amministrazione e responsabile dell'amministrazione;
- Ricerca e sviluppo e responsabile ricerca e sviluppo;
- Relazioni internazionali e responsabile relazioni internazionali;
- Responsabile assicurazione qualità;
- Auditor interni;
- Comitato Unico Ricorsi;
- Uffici territoriali/SOT.

Quanto all'attività di certificazione la struttura organizzativa aziendale è articolata nelle seguenti funzioni:

- Comitato di Certificazione;
- Responsabile schema di certificazione;
- Tecnico di controllo senior; Tecnico di controllo.

Al fine di rendere immediatamente chiaro il ruolo e le responsabilità di ciascuno nell'ambito del processo decisionale aziendale, ICEA ha messo a punto un prospetto sintetico nel quale è schematizzata l'intera struttura organizzativa del Consorzio (organigramma) e un Manuale che, nella sua revisione del 30.9.2014, con l'organigramma, costituisce parte integrante del presente Modello.

IV. 3. La selezione e formazione del personale

Il processo di selezione del personale è attivato solo dopo il completamento di un processo autorizzativo che prevede la valutazione della reale esigenza della posizione richiesta, anche a fronte della valutazione della dotazione organica stabilita in sede di definizione del *budget* e delle sue due revisioni infrannuali.

Tale processo è improntato al criterio generale della segregazione dei compiti.

Il personale di ICEA è selezionato sulla base di ben definiti criteri e procedure aziendali, in modo da consentire una valutazione, in *steps* successivi, delle qualità professionali dei singoli candidati in relazione alla posizione che il futuro dipendente dovrà occupare.

Gli atti inerenti alla gestione del personale (assumere, licenziare i dipendenti, fissare gli stipendi, stabilire le attribuzioni etc.), i poteri di sorveglianza e quelli disciplinari spettano al Presidente del CdA che li esercita con facoltà di delega alla Direzione. Al Presidente spetta in ogni caso la formale ratifica dei provvedimenti.

Il Presidente del CdA ha anche i poteri di rappresentanza del Consorzio presso:

- a) gli istituti previdenziali ed assicurativi, nonché presso enti pubblici e privati competenti in materia di lavoro, al fine di:
 - introdurre licenze, condurre trattative, fornendo i relativi dati e documenti;
 - sottoscrivere i documenti relativi all'adempimento di prescrizioni per le assicurazioni obbligatorie del personale, nonché per le dichiarazioni e denunce ai fini previdenziali e fiscali;
- b) le organizzazioni centrali e periferiche dei datori di lavoro e dei lavoratori, al fine di:
 - condurre trattative, fornendo dati e documenti;
 - stipulare contratti e accordi collettivi aziendali.

L'intero processo di reperimento, selezione e assunzione del personale è formalizzato nelle procedure aziendali, tracciato in forma scritta e conservato nell'archivio del personale.

I contratti di assunzione contengono le necessarie previsioni in relazione alle esigenze indicate nel D.Lgs. n. 231/01.

Il Consorzio si assume il compito di curare la periodica e costante formazione del personale, monitorando ed implementando le iniziative volte in tal senso, al fine di promuovere le proprie risorse umane.

IV. 4. Il sistema retributivo

Il potere di stabilire le retribuzioni di dipendenti e collaboratori del Consorzio spetta al Presidente, che li esercita di concerto con la Direzione, ferma restando la competenza del Consiglio d'Amministrazione in materia di bilancio.

Il sistema retributivo non è collegato esclusivamente ai risultati quantitativi della prestazione lavorativa ma tende a valorizzare la capacità di esprimere comportamenti e competenze organizzative improntate ai valori che rappresentano il modello etico di ICEA. In particolare incidono sulla retribuzione tutti i comportamenti legati alla correttezza, alla trasparenza, all'imparzialità ed eticità delle condotte.

In ICEA le retribuzioni del personale avvengono tramite bonifico bancario.

Un apposito consulente del lavoro provvede alla stesura ed all'invio delle buste paga.

V. IL SISTEMA ORGANIZZATIVO DI ICEA

V. 1. I principi generali a fondamento del sistema di deleghe e procure

Così come richiesto dalla buona pratica aziendale e specificato anche nelle Linee Guida delle associazioni di categoria, il Consiglio di Amministrazione di ICEA è l'organo preposto a conferire ed approvare formalmente le deleghe e le procure.

Il livello di autonomia, il potere di rappresentanza e i limiti di spesa assegnati ai vari titolari di deleghe e procure all'interno del Consorzio risultano sempre individuati e fissati in stretta coerenza con il livello gerarchico del destinatario della delega o della procura.

I poteri così conferiti vengono periodicamente aggiornati in funzione dei cambiamenti organizzativi che intervengono nella struttura del Consorzio e delle mutevoli esigenze aziendali.

Il Collegio, inoltre, ha istituito un flusso informativo nei confronti di tutte le funzioni e soggetti aziendali, a qualsiasi titolo interessati, incluso l'OdV, al fine di garantire la tempestiva comunicazione dei poteri e dei relativi cambiamenti.

V. 2. La struttura del sistema di deleghe e procure in ICEA

Il sistema di deleghe e procure attualmente in vigore nel Consorzio ripercorre il quadro che emerge dall'organigramma aziendale, sovrapponendosi allo stesso.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Consorzio e per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spettano i seguenti poteri:

- potere di rappresentanza legale del Consorzio;

- potere per compiere disgiuntamente con firma singola, se non diversamente previsto dalla Legge o dallo Statuto, tutti gli atti relativi alla amministrazione ordinaria e straordinaria del Consorzio;
- conferire procure generali e speciali alle liti;
- nominare esperti e consulenti;
- revocare qualsiasi mandato o potere di sostituzione.

VI. IL CONTROLLO DI GESTIONE ED I FLUSSI FINANZIARI

Il sistema del controllo di gestione di ICEA prevede meccanismi di verifica della gestione delle risorse che devono garantire, oltre che la verificabilità e tracciabilità delle spese, l'efficienza e l'economicità delle attività aziendali mirando ai seguenti obiettivi:

- definire in maniera chiara, sistematica e conoscibile, le risorse (monetarie e non) a disposizione delle singole funzioni aziendali ed il perimetro nell'ambito del quale tali risorse possono essere impiegate, attraverso la programmazione e la definizione del *budget*;
- rilevare gli eventuali scostamenti rispetto a quanto predefinito in sede di *budget*, analizzarne le cause e riferire i risultati delle valutazioni agli appropriati livelli gerarchici per gli opportuni interventi di adeguamento, attraverso la relativa consuntivazione.

La rilevazione sistematica di ogni eventuale scostamento dei dati correnti rispetto alle previsioni di *budget*, e la presenza di flussi formalizzati di *reporting* su tali fenomeni agli appropriati livelli gerarchici, assicura la rispondenza dei comportamenti effettivi a quelli programmati (e approvati a inizio esercizio).

Il processo di controllo di gestione è sostanzialmente diviso in due fasi:

- programmazione e definizione del *budget*;
- consuntivazione.

VI. 1. Fase di programmazione e definizione del *budget*

Per conseguire gli obiettivi sopra riportati, i processi di definizione strategica dei piani pluriennali e dei *budget* esistenti assicurano:

- la concorrenza di più soggetti responsabili alla definizione delle risorse disponibili e degli ambiti di spesa, con l'obiettivo di garantire la costante presenza di controlli e verifiche incrociati su un medesimo processo/attività, volta tra l'altro a garantire un'adeguata segregazione delle funzioni;

VI. 2. Fase di consuntivazione

Questa fase è finalizzata a garantire la costante verifica circa la coerenza tra le spese effettivamente sostenute e gli impegni assunti in sede di pianificazione.

Si provvede a monitorare gli scostamenti in termini di costi e ricavi rispetto ai dati di *budget* effettuando un'analisi delle relative cause e delle azioni correttive da apportare.

Qualora emergano scostamenti significativi dal *budget* o anomalie di spesa, deve essere informato immediatamente l'OdV. Per "scostamento significativo" si intende una variazione rispetto al *budget* superiore al 50 %.

VII. IL CODICE ETICO DI ICEA.

ICEA cura da lungo tempo, e con particolare attenzione, la valorizzazione e la salvaguardia dei profili etici della propria attività d'impresa, costituendo l'etica fondamento stesso dell'esistenza dell'Istituto avendo individuato quali valori centrali della propria cultura e dei propri comportamenti i principi di trasparenza, indipendenza, imparzialità, terzietà, competenza e integrità.

In questo contesto il Consorzio ha profuso, e intende continuare a approfondire, tutti gli sforzi volti a garantire un'adeguata formazione del personale dipendente. Tale formazione è incentrata sulla condivisione della propria cultura d'impegno, correttezza e rispetto delle regole.

A tal fine ed in ottemperanza al disposto normativo del D.Lgs. n. 231/01, ICEA ha adottato un proprio Codice Etico con lo scopo di individuare e definire in modo chiaro ed esaustivo l'insieme dei valori, dei principi fondamentali e delle norme comportamentali che costituiscono il presupposto irrinunciabile per il corretto svolgimento delle attività aziendali.

L'Istituto ha dunque provveduto a distribuire a tutti i dipendenti il Codice Etico, il quale costituisce una guida alle policy aziendali ed ai requisiti di legalità che governano le condotte del Consorzio.

Il predetto codice costituisce l'unico riferimento per fornire l'indirizzo etico di tutte le attività di ICEA ai fini del Decreto.

VIII. IL SISTEMA DISCIPLINARE DI ICEA

Ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto, il Modello può ritenersi efficacemente attuato, ai fini dell'esclusione di responsabilità dell'ente, se prevede un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure ivi indicate.

ICEA ha quindi adottato un sistema disciplinare precipuamente volto a sanzionare la violazione dei principi, delle norme e delle misure previste nel presente Modello e nelle sue parti integranti, nel rispetto delle norme previste dalla contrattazione collettiva nazionale, nonché delle norme di legge o di regolamento vigenti.

Sulla scorta di tale Sistema Disciplinare, sono soggette a sanzione tanto le violazioni del Modello commesse dai soggetti in posizione 'apicale' – in quanto titolari di funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Istituto - quanto le violazioni poste in essere dai soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza o operanti in nome e/o per conto di ICEA.

L'instaurazione di un procedimento disciplinare, così come l'applicazione delle relative sanzioni, prescinde dall'eventuale instaurazione e/o dall'esito di eventuali procedimenti penali aventi ad oggetto le medesime condotte rilevanti ai fini del Sistema Disciplinare.

Le previsioni contenute nel Sistema Disciplinare non precludono la facoltà ai soggetti interessati di esercitare tutti i diritti, ivi inclusi quelli di contestazione o di opposizione avverso il provvedimento disciplinare, loro riconosciuti da norme di legge o di regolamento, nonché dalla contrattazione collettiva o dai regolamenti aziendali applicabili.

Il Sistema Disciplinare sarà affisso in luogo accessibile a tutti affinché sia garantita la piena conoscenza da parte di tutti i Destinatari delle disposizioni ivi contenute.

IX. L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI ICEA (ODV)

Condizione per esonerare l'ente dalla responsabilità prevista nel d. lgs. n. 231/2001 è l'aver affidato a un organismo indipendente, dotato di autonomi poteri d'iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli (art. 6, comma 1 lett. *b*) d. cit.).

Nello "Statuto dell'Organismo di Vigilanza di ICEA" che costituisce parte integrante del Modello stesso sono regolamentati i profili di primario interesse in merito a tale Organismo, tra i quali:

- il numero dei membri e la composizione dell'OdV;
- le modalità di nomina e di durata dell'incarico;
- le cause di ineleggibilità e decadenza dell'OdV;
- i presupposti e le modalità di revoca dell'OdV e dei singoli componenti;
- i compiti ed i poteri dell'OdV;
- le risorse assegnate all'OdV;
- la retribuzione assegnata ai membri dell'OdV;
- i flussi informativi:
 - a) dall'OdV nei confronti degli organi e delle risorse aziendali;
 - b) nei confronti dell'OdV;
- le norme etiche che regolamentano l'attività dell'OdV.

Nel rinviare per la specifica trattazione di ciascun aspetto al predetto Statuto, ci si sofferma di seguito su alcuni dei profili indicati.

IX. 1. La composizione dell'Organismo e i suoi requisiti

Il Consiglio di Amministrazione di ICEA ha provveduto alla nomina dell'OdV indicato nel Decreto.

L'OdV prescelto da ICEA è un organo a composizione collegiale costituito da tre membri, tutti esterni rispetto al Consorzio.

L'OdV è tenuto a riportare al Consiglio di Amministrazione secondo le tipologie di *reporting* disciplinate espressamente nello Statuto, cui si rinvia.

L'OdV nomina tra i suoi componenti un presidente, scelto in ragione della capacità ed esperienza professionale maturata in materia di diritto penale di impresa e della sua conoscenza dell'Istituto e delle dinamiche consortili.

L'OdV di ICEA si caratterizza per i seguenti requisiti:

- autonomia e indipendenza: tali requisiti si riferiscono all'Organo in quanto tale e caratterizzano la sua azione. A questo proposito si sottolinea che l'OdV è privo di compiti operativi, i quali potendo comportare la partecipazione a decisioni o all'attività dell'Ente, potrebbero ledere l'obiettività di giudizio;
- professionalità: intesa come insieme di strumenti e tecniche necessari allo svolgimento dell'attività assegnata, sia di carattere ispettivo che consulenziale. Si sottolinea peraltro, che la professionalità è assicurata dalle specifiche competenze in materia legale dei suoi componenti, nonché dalla facoltà riconosciuta all'organismo di avvalersi, al fine dello svolgimento del suo incarico e con assoluta autonomia di *budget*, delle specifiche professionalità sia dei responsabili di varie funzioni aziendali, che di consulenti esterni;
- continuità d'azione: per garantire un'efficace e costante attuazione del Modello, la struttura dell'OdV è provvista di un adeguato *budget* e di adeguate risorse. La continuità d'azione è, inoltre, garantita dalla circostanza che l'Organismo opera stabilmente per lo svolgimento dell'incarico assegnatogli, nonché dal fatto di ricevere costanti informazioni da parte delle strutture individuate come potenziali aree a rischio;
- onorabilità ed assenza di conflitti di interesse: tali requisiti sono intesi negli stessi termini previsti dalla Legge con riferimento ad amministratori e membri del Collegio Sindacale.

IX. 2. I compiti e i poteri dell'Organismo di Vigilanza

In conformità al disposto di cui all'art.6, comma 1 lett. *b)* d. lgs. 231/2001, all'OdV di ICEA è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di collaborare al suo costante aggiornamento.

In via generale spettano pertanto all'OdV i seguenti compiti di verifica e vigilanza sul Modello, che comportano:

- verifica circa l'adeguatezza del Modello, ossia la verifica in ordine alla sua idoneità a prevenire il verificarsi di comportamenti illeciti;
- verifica circa l'effettività del Modello, ossia in ordine alla rispondenza tra i comportamenti concreti e quelli formalmente previsti dal Modello stesso;
- monitoraggio dell'attività aziendale, effettuando verifiche periodiche ed i relativi *follow up*. In particolare, l'attività di ricognizione delle attività aziendali è volta al principale scopo di

individuare le eventuali nuove aree a rischio di reato ai sensi del Decreto rispetto a quelle già individuate nel Modello;

- attivazione delle strutture aziendali competenti per l'elaborazione di procedure operative e di controllo che regolamentino adeguatamente lo svolgimento delle attività;

aggiornamento del Modello, ovvero:

curare l'aggiornamento del Modello, proponendo al Consiglio di Amministrazione – se necessario – l'adeguamento dello stesso, al fine di migliorarne l'adeguatezza e l'efficacia, anche in considerazione di eventuali sopraggiunti interventi normativi e/o di variazioni della struttura organizzativa o dell'attività aziendale e/o di riscontrate significative violazioni del Modello;

informazione e formazione sul Modello, ovvero:

- promuovere e monitorare le iniziative dirette a favorire la diffusione del Modello presso tutti i soggetti tenuti al rispetto delle relative previsioni (ossia verso i c.d. Destinatari);
- promuovere e monitorare le iniziative, ivi inclusi i corsi e le comunicazioni, volte a favorire un'adeguata conoscenza del Modello da parte di tutti i Destinatari;
- riscontrare con tempestività, anche mediante l'eventuale predisposizione di pareri, le richieste di chiarimento e/o di consulenza provenienti dalle funzioni o risorse aziendali ovvero dagli organi amministrativi in relazione alla corretta interpretazione e/o al concreto funzionamento delle attività proceduralizzate nel Modello;

gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV, ovvero:

- assicurare il puntuale adempimento, da parte di tutti i soggetti interessati, delle attività di *reporting* afferenti al rispetto ed alla concreta attuazione del Modello;
- esaminare e valutare tutte le informazioni e le segnalazioni ricevute e connesse alla concreta attuazione del Modello;
- informare gli organi competenti in merito all'attività svolta, ai risultati ed alle attività programmate;
- segnalare agli organi competenti, per l'adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni, le eventuali violazioni del Modello ed i soggetti ritenuti responsabili, se del caso proponendo le sanzioni ritenute più opportune;
- fornire il necessario supporto agli organi ispettivi in caso di controlli posti in essere da soggetti istituzionali (ivi compresa la Pubblica Autorità).

Per l'espletamento dei compiti ad esso assegnati, sono riconosciuti all'OdV tutti i poteri necessari ad assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello.

L'OdV, anche per il tramite delle risorse di cui dispone, ha facoltà di:

- effettuare anche a sorpresa tutte le verifiche e le ispezioni ritenute opportune ai fini del corretto espletamento dei propri compiti;
- accedere liberamente presso tutte le funzioni, gli archivi ed i documenti del Consorzio, senza alcun consenso preventivo o necessità di autorizzazione, al fine di ottenere ogni informazione, dato o documento ritenuto necessario;
- disporre, ove sia ritenuto necessario, l'audizione delle risorse che possano fornire informazioni o indicazioni utili in merito allo svolgimento dell'attività aziendale o ad eventuali disfunzioni o violazioni del Modello;
- avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza, dell'ausilio di tutte le strutture dell'Istituto ovvero di consulenti esterni;
- disporre, per ogni esigenza collegata al corretto svolgimento dei suoi compiti, delle risorse finanziarie stanziare in suo favore dal Consiglio di Amministrazione.

IX. 3. Il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

A completamento di quanto previsto nel documento denominato 'Statuto dell'Organismo di Vigilanza di ICEA', l'OdV, una volta nominato, redige un proprio regolamento interno volto a disciplinare le concrete modalità con cui esercita la propria attività.

In particolare, nell'ambito di tale regolamento interno, sono disciplinati:

- la tipologia delle attività di verifica e di vigilanza svolte dall'OdV;
- la tipologia delle attività connesse all'aggiornamento del Modello;
- l'attività connessa all'adempimento dei compiti di informazione e formazione dei Destinatari del Modello;
- la gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV;
- il funzionamento e l'organizzazione interna dell'OdV (ad es. modalità di verbalizzazione delle riunioni etc.).

IX. 4. I flussi informativi che interessano l'Organismo di Vigilanza

1. Flusso informativo nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

L'art. 6, co 2° lett. d) d. lgs. 231/2001 impone la previsione nel Modello di Organizzazione di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello stesso.

L'obbligo di un flusso informativo strutturato è concepito quale strumento per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello e per l'eventuale accertamento *a posteriori* delle cause che hanno reso possibile l'eventuale verificarsi dei reati previsti dal Decreto.

L'obbligo informativo è rivolto in primo luogo alle strutture ritenute a rischio di reato. Allo scopo di creare un sistema di gestione completo e costante dei flussi informativi verso l'OdV, per ciascun'area a rischio di reato e per ciascun'area strumentale il Consorzio provvede ad individuare un *key officer*, sul quale grava l'obbligo di trasmettere all'OdV *report* standardizzati, il cui oggetto è determinato nella Parte Speciale del Modello. Il *key officer* garantisce la raccolta delle informazioni, la loro prima disamina, la loro sistematizzazione secondo i criteri previsti nei *report* e infine la loro trasmissione all'OdV.

L'obbligo d'informazione, più in generale, grava sui membri del Consiglio di Amministrazione, sui membri del Collegio Sindacale, sui dipendenti e su coloro che ricevono incarichi professionali da parte di ICEA; esso ha ad oggetto qualsiasi notizia relativa alla commissione di reati, a comportamenti non in linea con le procedure e le regole di condotta previste dal Modello e dal Codice Etico, oltre ad eventuali carenze della struttura organizzativa o delle procedure vigenti.

L'OdV deve, comunque, essere tempestivamente informato da tutti i soggetti aziendali, nonché dai Terzi tenuti all'osservanza delle previsioni del Modello di qualsiasi notizia relativa all'esistenza di possibili violazioni dello stesso.

La violazione del presente obbligo d'informazione costituisce un illecito disciplinare, sanzionato in conformità a quanto stabilito dal Modello, dalla Legge e dai contratti collettivi applicabili.

In ogni caso devono essere obbligatoriamente e immediatamente trasmesse all'OdV le informazioni:

- a) che possono avere attinenza con violazioni, anche potenziali, del Modello, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - eventuali ordini ricevuti dal superiore e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna o il Modello;

- eventuali richieste ed offerte di doni (eccedenti il valore modico) o di altre utilità provenienti da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
 - eventuali scostamenti significativi del *budget* od anomalie di spesa;
 - eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili;
 - i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini che interessano anche indirettamente il Consorzio, i suoi dipendenti od i componenti degli organi sociali;
 - le richieste di assistenza legale inoltrate al Consorzio dai dipendenti ai sensi del CCNL, in caso di avvio di un procedimento penale a carico degli stessi;
 - le notizie relative ai procedimenti disciplinari in corso ed alle eventuali sanzioni irrogate ovvero la motivazione della loro archiviazione;
- b) relative all'attività del Consorzio che possono assumere rilievo quanto all'espletamento da parte dell'OdV dei compiti ad esso assegnati, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- i *report* preparati nell'ambito della loro attività dai *Key Officer* nominati;
 - le notizie relative ai cambiamenti organizzativi;
 - gli aggiornamenti del sistema dei poteri e delle deleghe;
 - le eventuali comunicazioni al Collegio Sindacale riguardanti aspetti che possono indicare una carenza dei controlli interni;
 - le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di eventuali finanziamenti pubblici;
 - i prospetti riepilogativi delle gare, pubbliche od a rilevanza pubblica, a livello nazionale/locale cui il Consorzio ha partecipato e ottenga la commessa; nonché i prospetti riepilogativi delle commesse eventualmente ottenute a seguito di trattativa privata.

L'OdV nel corso dell'attività d'indagine che segue alla segnalazione deve agire in modo da garantire che i soggetti coinvolti non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o penalizzazioni, assicurando la riservatezza del soggetto che effettua la segnalazione.

L'Istituto, al fine di facilitare le segnalazioni all'OdV da parte dei soggetti che vengano a conoscenza di violazioni del Modello, anche potenziali, attiva gli opportuni canali di comunicazione dedicati e precisamente un'apposita casella di posta elettronica (odv@icea.bio). Le segnalazioni possono anche essere inoltrate per iscritto tramite posta ordinaria al seguente indirizzo: via G. Brugnoli 15, Bologna (BO), 40122.

I medesimi canali di comunicazione sono utilizzati anche per le informazioni di cui al precedente punto b).

Il flusso informativo è integrato da riunioni periodiche (almeno due l'anno) tra OdV e Collegio Sindacale.

Ogni informazione, segnalazione o *report* previsti nel Modello sono conservati dall'OdV in un *data base* informatico o cartaceo per un periodo minimo di dieci anni. L'accesso all'archivio è consentito ai componenti dell'OdV. L'accesso da parte di soggetti diversi dai componenti dell'Organismo deve essere preventivamente autorizzato da quest'ultimo e svolgersi secondo modalità dallo stesso stabilite.

2. *Reporting* dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli Organi consortili.

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità a esso connesse.

All'OdV sono assegnate due tipologie di *reporting*:

- la prima direttamente nei confronti del Presidente;
- la seconda direttamente nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

In particolare l'OdV:

- riferisce trimestralmente (per iscritto) al Presidente sull'attività svolta e sull'esito della stessa, sulle segnalazioni ricevute, sugli interventi correttivi e/o migliorativi attuati sul Modello;

- riferisce semestralmente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'attività svolta nel periodo e sull'esito della stessa, sulle eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni all'Istituto, sia in termini di efficacia del Modello, sui necessari interventi e/o opportuni interventi correttivi e migliorativi del Modello e sul loro stato di realizzazione, sulle attività cui non si è potuto procedere per giustificate ragioni di tempo e di risorse.

Annualmente l'organismo presenta agli stessi Organi consortili il piano delle attività per l'anno successivo. L'attività di *reporting* ha comunque a oggetto:

- l'attività complessivamente svolta nel corso del periodo, con particolare riferimento a quella di verifica;
- le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni al Consorzio, sia in termini di efficacia del Modello;
- i necessari e/o opportuni interventi correttivi e migliorativi del Modello ed il loro stato di realizzazione;
- l'accertamento di comportamenti non in linea con il Modello o con il Codice Etico;
- la rilevazione di carenze organizzative o procedurali tali da esporre il Consorzio al pericolo che siano commessi reati rilevanti ai fini del Decreto;
- l'eventuale mancata o carente collaborazione da parte delle funzioni aziendali nell'espletamento dei propri compiti ovvero del *key officer* nell'inoltro della reportistica di sua competenza;
- il rendiconto delle spese sostenute;
- eventuali mutamenti normativi che richiedono l'aggiornamento del Modello;
- qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione delle determinazioni urgenti;
- le attività cui non si è potuto procedere per giustificate ragioni di tempo e risorse.

Gli incontri con gli Organi consortili cui l'organismo riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali è custodita dall'Organismo.

L'OdV comunica, inoltre, con immediatezza al Collegio Sindacale e al Presidente le violazioni del Modello poste in essere da un Consigliere, Dirigente o Preposto.

L'Organismo si riunisce con la frequenza necessaria per lo svolgimento delle proprie funzioni e comunque almeno due volte l'anno.

Le riunioni sono convocate dal Presidente.

Il Presidente del CdA, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale possono in qualunque momento chiedere al Presidente di convocare l'Organismo.

Esso deve coordinarsi inoltre con le strutture tecniche competenti presenti nell'Istituto per i diversi specifici profili.

Come si è già sottolineato, gli aspetti principali relativi al funzionamento dell'organismo (es. modalità di nomina, durata in carica, voto e delibere) sono disciplinati dallo Statuto approvato dal Consiglio di Amministrazione di ICEA.

Si ribadisce, inoltre, che l'Organismo disciplina gli aspetti relativi all'espletamento della propria attività (determinazione delle scadenze temporali dei controlli, individuazione dei criteri e delle procedure di analisi etc.) mediante un proprio Regolamento Interno.

X. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO E SUL CODICE ETICO. L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

X. 1. L'informazione sul Modello e sui protocolli connessi

ICEA promuove la più ampia divulgazione, all'interno e all'esterno della struttura, dei principi e delle previsioni contenute nel Modello e nelle sue parti integranti.

Il Modello è comunicato formalmente dall'OdV a ogni componente degli organi sociali.

Il Modello è, altresì, formalmente comunicato a tutti i soggetti apicali ed ai dipendenti del Consorzio mediante la diffusione di un apposito comunicato nel quale viene illustrata sinteticamente la funzione del modello stesso, nonché mediante pubblicazione sulla rete internet aziendale e messa a disposizione presso gli uffici della Direzione.

Copia del Modello è consegnata anche ai Terzi Destinatari tenuti al rispetto dello stesso.

Al fine di garantire la corretta informazione dei terzi aventi rapporti contrattuali con il Consorzio sui principi e sui contenuti del Modello e del Codice Etico, il Consorzio prevede l'inserimento, nei contratti con i Clienti, di un'apposita clausola in cui si informa espressamente di aver adottato gli strumenti sopra menzionati e, nei contratti con i Fornitori, di analoga clausola di presa visione da parte di questi ultimi delle prescrizioni contenute nei documenti indicati.

Nell'ambito di tali clausole e pattuizioni, sono anche previste apposite sanzioni di natura contrattuale per l'ipotesi di violazione del Modello e delle sue parti integranti.

Particolare e specifica attenzione è, poi, riservata alla diffusione del Codice Etico che, oltre ad essere comunicato con le modalità già indicate per il Modello, sarà messo a disposizione dei soggetti terzi tenuti al rispetto delle relative previsioni, nonché di qualunque altro interlocutore del Consorzio, mediante pubblicazione integrale sul sito internet aziendale.

L'OdV pianifica e implementa tutte le ulteriori attività d'informazione che dovesse ritenere necessarie e/o opportune.

X. 2. La formazione sul Modello

In aggiunta alle attività connesse all'informazione dei Destinatari, l'OdV ha il compito di curarne la periodica e costante formazione ovvero di promuovere, monitorare e implementare le iniziative volte a favorire una conoscenza e una consapevolezza adeguate del Modello e delle sue parti integranti, al fine di incrementare il rispetto dei valori etici all'interno del Consorzio.

In particolare si è previsto che i principi del Modello, e quelli del Codice Etico, siano illustrati alle risorse aziendali attraverso apposite attività formative (es. corsi, seminari, questionari etc.) le cui modalità di esecuzione sono pianificate dall'OdV mediante approvazione di specifici piani.

In particolare il processo di formazione si articolerà in tre diversi gradi di approfondimento:

- una prima attività formativa avrà carattere teorico riguardante, in particolare, la *ratio* della 'normativa 231', la funzione del MOGC, il Codice Etico, il ruolo dell'Organismo di Vigilanza, la diversità delle sanzioni previste dal Modello rispetto a quelle di carattere giuslavoristico;
- una seconda attività di formazione avrà carattere ricognitivo avente ad oggetto, in particolare, i reati presupposto, la mappatura delle aree a rischio e strumentali, e il nuovo Sistema Disciplinare;
- infine l'ultima attività formativa verterà sui controlli prevenzionali con particolare riferimento a quelli disciplinati dalle procedure aziendali.

I risultati raggiunti con la formazione saranno verificati mediante appositi *test* di apprendimento.

I corsi e le altre iniziative di formazione sono differenziati in base al ruolo ed alle responsabilità delle figure interessate ovvero mediante la previsione di una formazione più intensa e caratterizzata da un più elevato grado di approfondimento per i soggetti qualificabili come "apicali" alla stregua del Decreto, nonché per quelli operanti nelle aree qualificabili come "a rischio" ai sensi del Modello.

La partecipazione alle citate attività di formazione da parte di tutto il personale interessato rappresenta uno specifico impegno da parte di ICEA ed è monitorato dall'OdV.

È comunque prevista la formalizzazione della partecipazione ai momenti formativi sulle disposizioni del Decreto attraverso la richiesta della firma di presenza e l'inserimento nella banca dati dei nominativi dei presenti.

Specifici approfondimenti sul tema sono inoltre inseriti nei corsi tenuti ai neoassunti.

X. 3. Comunicazione degli aggiornamenti del Modello e/o del Codice Etico

L'OdV ha il compito di promuovere il necessario aggiornamento e adeguamento continuo del Modello e delle sue parti integranti, suggerendo all'organo amministrativo o alle funzioni aziendali di volta in volta competenti le correzioni e gli adeguamenti ritenuti necessari o anche solo opportuni.

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile, unitamente alle funzioni aziendali interessate, dell'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in conseguenza di un mutamento degli assetti organizzativi o dei processi operativi, di significative violazioni del Modello stesso, di integrazioni legislative.

Gli aggiornamenti ed adeguamenti del Modello e/o delle sue parti integranti sono comunicati dall'OdV agli Amministratori, ai Sindaci ed al Revisore nonché agli altri soggetti apicali ed ai dipendenti, mediante apposite comunicazioni inviate a mezzo *internet*, posta elettronica e, se necessario, attraverso la predisposizione di riunioni sugli aggiornamenti e adeguamenti più rilevanti.